

Università degli studi di Napoli “L’Orientale”

Emanato con D.R. n.1160 del 30.10.2009 (affisso all’Albo prot. n. 23018 del 02.11.2009);

CODICE ETICO

Preambolo

L’università degli Studi di Napoli “L’Orientale” è un’istituzione pubblica di alta cultura, che promuove e organizza l’istruzione superiore e la ricerca scientifica, nel rispetto della libertà di insegnamento e di scienza.

In conformità ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della propria tradizione che data dal 1732, l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” afferma il proprio carattere pluralistico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere ideologico, religioso, politico o economico.

L’università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (di seguito anche semplicemente “Comunità”) promuove l’elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell’ambiente e la solidarietà internazionale al fine di favorire l’eccellenza, l’onore e il buon nome dell’Ateneo, la creazione di un ambiente improntato al dialogo e alle corrette relazioni interpersonali, all’apertura e agli scambi con la comunità scientifica internazionale, alla condivisione dei valori e la formazione della persona in tutti i suoi aspetti.

L’esistenza di una Comunità implica sia il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, sia l’accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell’istituzione universitaria, di tutti i suoi membri e della collettività: in questo quadro la Comunità decide di fornirsi del presente Codice Etico.

Il Codice si indirizza ai professori, ricercatori, personale a contratto, personale tecnico – amministrativo, studenti, e a chiunque sia al servizio dell’Ateneo anche parzialmente e saltuariamente. Tutti costoro (di seguito anche semplicemente “Componenti”) sono tenuti ad osservarlo nell’adempimento dei propri compiti, in funzione dei ruoli e delle responsabilità assunte sia individualmente sia nell’ambito di organi collegiali, in vista del rispetto, della protezione e della promozione dei valori cardine dell’istituzione universitaria, quali:

- (a) la dignità umana;
- (b) il rifiuto di ogni discriminazione e la valorizzazione sia del merito sia delle diversità individuali e culturali;
- (c) la tutela della libertà e dei diritti fondamentali;
- (d) la responsabilità e il riconoscimento – adempimento dei doveri nei confronti della Comunità;
- (e) l’onestà, l’integrità e la professionalità;
- (f) la conoscenza, l’eccellenza, l’incentivazione degli studi e delle ricerche scientifiche;
- (g) l’equità, l’imparzialità, la leale collaborazione e la trasparenza.

Il Codice Etico non si sostituisce alla legge, ma si aggiunge alle disposizioni normative applicabili ai membri appartenenti alla Comunità e dalle quali conseguono diritti e doveri. In quanto dichiarazione di principi accettati e condivisi da docenti e ricercatori, personale amministrativo e tecnico, studenti e da tutti coloro che instaurino rapporti con l’Ateneo, condividendone, anche temporaneamente, i valori, il Codice regola in termini etici anche le relazioni con soggetti esterni all’Università.

TITOLO I

Principi generali

1. Tutte le Strutture (Facoltà, Corsi di Laurea, Dipartimenti, Uffici, Centri) e i Componenti della Comunità sono vincolati alle disposizioni previste dal presente Codice, restando salvo il diritto di non adesione, da esercitarsi in maniera esplicita mediante una dichiarazione da far pervenire al Rettore, entro un mese dall'entrata in vigore del presente Codice, e comunque non oltre tale periodo dalla presa di servizio.
La dichiarazione di non adesione costituisce una chiara, sia pure non imputabile, sottrazione al profilo etico dell'Ateneo nel suo insieme; pertanto essa sarà resa pubblica e inciderà nelle valutazioni degli organi accademici, in particolare nell'attribuzione e nella gestione dei finanziamenti e nei rapporti con enti esterni.
2. La Comunità evita ogni discriminazione e garantisce – anche mediante l'adozione o il mantenimento di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi – eguali opportunità senza riguardo a età, origine razziale ed etnica, nazionalità, condizione sociale, opinioni politiche, convinzioni religiose, sesso, orientamento sessuale, stato civile, disabilità, stato di salute o qualsiasi altra condizione che possa portare ad immotivata sperequazione.
3. La Comunità, attraverso i vertici istituzionali e gli organi addetti all'applicazione del Codice, si impegna a promuovere e tutelare il merito e i valori dell'integrità, dell'onestà e della correttezza in ogni atto e attività di ciascun Componente (docente, amministrativo e studente) nei rapporti interpersonali e nell'adempimento dei propri compiti - dalla didattica alla ricerca, al rispetto dei reciproci ruoli e mansioni.
4. La Comunità si riconosce, in particolar modo, nei valori custoditi nella Costituzione della Repubblica italiana, specialmente per quanto attiene alla dignità dei cittadini (art.3), allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (art.9), al ripudio della guerra e alla promozione della pace (art.11), alla libertà d'insegnamento (art.33), al diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art.34), sia come principi fondanti dell'istituzione universitaria, sia come strumenti orientati al perseguimento dell'uguaglianza sostanziale di cui al comma secondo dell'articolo 3 della Costituzione.
5. Di conseguenza, le Strutture e i Componenti si impegnano a promuovere, migliorare e rispettare gli standard professionali in ogni loro atto e attività, nonché a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche di carattere organizzativo poste in essere ai fini dell'efficienza, equità imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Essi sono responsabili, individualmente e collettivamente per i loro comportamenti virtuosi o meno nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. Le violazioni sono sanzionate, anche disciplinarmente, sulla base delle disposizioni del presente Codice poste in essere dagli organi preposti alla sua applicazione, salve le conseguenze di altra natura previste dalla legge.
6. Alla componente studentesca per quanto non previsto nel presente Codice si applica lo "Statuto dei diritti e doveri degli studenti universitari" approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica il 12 giugno 2007 e le sue successive modificazioni.

TITOLO II

Regole di condotta

Articolo 1

Rifiuto di ogni discriminazione

In un ordinamento che promuove le pari opportunità ed uguaglianza tra i soggetti, tutti i Componenti hanno diritto ad essere trattati con uguale rispetto e considerazione, e a non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, quali la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, l'età, lo stato civile.

Sussiste discriminazione quando, sulla base di uno qualsiasi dei fattori di cui al precedente comma, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata altra persona in una situazione analoga, nonché quando una disposizione, un provvedimento, una prassi o un comportamento omissivo, apparentemente neutri, possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le categorie di persone individuabili in ragione dei fattori elencati al primo comma, salvo che tale disposizione, provvedimento o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" rigetta ogni forma di pregiudizio sociale, ogni molestia o fastidio adottati per uno dei motivi di cui al primo comma; disapprova in modo particolare il c.d. "mobbing".

E' compito dell'Università e dei suoi Componenti incoraggiare le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

Articolo 2

Abusi e molestie sessuali

L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" non tollera abusi o molestie di natura sessuale, o qualsiasi comportamento assimilabile, inteso come condotta discriminatoria lesiva del personale senso di dignità umana.

L'abuso e la molestia sessuale sono definiti come richieste di favori sessuali, e/o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale, e/o atteggiamenti o espressioni verbali degradanti aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità riferiti ad una persona, a prescindere dal suo sesso o orientamento sessuale.

E' da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci i predetti comportamenti o se ne renda passivo testimone.

L'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante dell'abuso o molestia sessuale.

Considerato il ruolo educativo dell'Università, assumono particolare gravità gli abusi o le molestie sessuali da parte di docenti nei confronti di studenti.

Articolo 3

Libertà accademica

L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" si impegna a valorizzare la libertà intellettuale e il libero scambio delle idee intellettuali come essenziali per il raggiungimento della sua missione istituzionale e accademica, e si impegna, altresì, a proteggere i suoi componenti da qualsiasi tentativo di limitazione o violazione di tale libertà.

La libertà di insegnamento e di ricerca è riconosciuta dall'Università come essenziale ad una corretta conduzione dell'attività istituzionale. Il personale docente si deve attenere ad un comportamento intellettuale che abbia come riferimento etico e giuridico la libertà di giudizio e di interpretazione, ispirata ad onestà e responsabilità verso i valori della ricerca per lo sviluppo della conoscenza.

La Comunità garantisce il pieno rispetto delle competenze scientifiche e disciplinari nella didattica così come l'effettiva corrispondenza di quanto dichiarato nei termini di impegno e presenza didattica e lavorativa di ciascun Componente dell'Ateneo.

Articolo 4

Proprietà intellettuale e plagio

I Componenti della Comunità sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in materia di proprietà intellettuale e plagio.

La proprietà intellettuale è riconosciuta dall'Università e come tale deve essere tutelata.

Il plagio è definito come la parziale o totale attribuzione mendace o indebita di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate e dal mezzo di divulgazione (ad esempio via telematica), o nell'omissione delle citazioni delle fonti.

Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare specificamente a quale collaboratore sono riferibili le singole parti.

Articolo 5

Trasparenza e imparzialità

L'Università degli studi di Napoli "L'Orientale" promuove la trasparenza degli interessi dei suoi Componenti e delle sue strutture in relazione ad ogni atto, nonché l'imparzialità, obiettività e adeguata motivazione delle decisioni.

La Comunità disapprova in modo particolare il "nepotismo" e il "favoritismo" in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità, con l'equità, l'imparzialità e la trasparenza, e richiede ad ogni suo Componente di astenersi da tale costume e di riferire alla Commissione Etica i casi di condotte sospette.

Ricorre "nepotismo" quando un Componente della Comunità, direttamente o indirettamente, utilizza il proprio potere per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti tutte le fasi della progressione di carriera di figli, familiari o conviventi, compresi gli affini.

Al nepotismo sono assimilate le pratiche di "favoritismo" di un professore nei confronti di chiunque (allievi e non), intese come condotte arbitrarie in contrasto con il buon nome dell'Università, con i valori di onestà e imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente meritevoli nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.

L'accertamento dei casi di "nepotismo" e "favoritismo" da parte della Commissione Etica richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati obiettivamente meritevoli.

Articolo 6

Conflitto di interessi

I Componenti della Comunità curano in modo prioritario l'interesse della medesima e il perseguimento dei suoi fini istituzionali nei diversi campi.

Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un Componente contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico della Comunità.

Fra le ipotesi di conflitto, oltre a quelle definite dalla legge, vi è quella in cui taluno dei Componenti operi per il soddisfacimento di interessi diversi da quelli propri della Comunità, al fine di trarne un vantaggio per sé o per altri.

Il conflitto può essere causato, ad esempio:

- a) da rapporti di lavoro o di consulenza con enti di formazione o di ricerca potenzialmente o effettivamente concorrenti con l'Ateneo;

- b) da attività professionali privatamente esercitate in oggettiva concorrenza con le attività istituzionalmente svolte in Ateneo o a detrimento di esse;
- c) dalla utilizzazione di informazioni acquisite in Ateneo in vista di vantaggi personali o di congiunti;
- d) dallo svolgimento di attività lucrative o dalla partecipazione ad enti o società commerciali, professionali o d'impresa in cui venga impropriamente sfruttata la propria posizione nell'Università;
- e) dalla trattativa e dalla stipulazione di contratti effettuate per conto dell'Ateneo che si risolvono in vantaggi personali o di congiunti.

I Componenti della Comunità che ritengano di trovarsi o di potersi trovare in una situazione di effettivo o potenziale conflitto tra i propri interessi e quelli dell'Ateneo devono darne tempestiva comunicazione ai referenti gerarchici sovraordinati e devono altresì astenersi dalle eventuali delibere assunte, in merito, dagli organi collegiali competenti.

Articolo 7 **Uso delle risorse dell'Università**

L'Uso delle risorse dell'Università è consentito esclusivamente per finalità istituzionali.

I Componenti della Comunità devono usare le risorse in maniera responsabile, diligente e trasparente, in modo da poter giustificare le spese, e devono produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell'Università.

A nessun Componente è consentito utilizzare o concedere a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria, salvo espressa autorizzazione.

Articolo 8 **Uso del nome e della reputazione dell'Università**

Tutti i Componenti della Comunità sono tenuti a rispettare il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'Istituzione.

Salvo espressa autorizzazione, a nessun Componente è consentito:

- a) utilizzare in modo improprio il logo e il nome dell'Università;
- b) utilizzare la reputazione dell'Università in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
- c) esprimere punti di vista strettamente personali spendendo il nome dell'Università.

Articolo 9 **Tutela della riservatezza**

Tutti i Componenti della Comunità sono tenuti a:

- a) rispettare la riservatezza di persone od enti di cui l'Università detiene informazioni protette;
- b) non rivelare dati o informazioni riservate riferibili alla partecipazione ad organi accademici;
- c) consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio ed alle regole in materia di privacy.

Articolo 10 **Tutela della salute**

La Comunità si impegna a garantire condizioni di lavoro e di studio rispettose della dignità individuale, in ambienti sicuri e salubri. A tal fine le Strutture e i singoli Componenti promuove l'informazione e il rispetto degli obblighi e delle norme interne a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

TITOLO III

Disposizioni attuative

Articolo 11

Commissione Etica

I componenti della Commissione Etica sono individuati e proposti dal Rettore e nominati con delibera del Senato Accademico.

La Commissione Etica è composta da:

- a) due docenti in servizio presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale";
- b) due unità di personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale";
- c) uno studente iscritto presso l'Università degli Studi di Napoli "L'orientale".

Il Presidente della Commissione Etica è individuato dai componenti, all'interno della Commissione stessa, con l'esclusione del rappresentante del corpo studentesco, nella prima seduta.

La scadenza del mandato dei componenti della Commissione Etica coincide con quella del mandato del Rettore.

Articolo 12

Attribuzioni della Commissione Etica

La Commissione Etica:

- a) predispone le linee guida per l'applicazione delle disposizioni del presente Codice;
- b) redige entro tre mesi il regolamento della propria attività nel rispetto dei principi del "giusto processo", di cui all'art.111 della Costituzione, e in particolare del diritto di difesa nel suo nucleo essenziale di agire e di resistere in giudizio;
- c) accerta, avvalendosi della collaborazione di uffici e Strutture, le violazioni del presente Codice e si pronuncia su tali violazioni entro 30 giorni dalla segnalazione;
- d) segnala al Rettore ogni violazione accertata del presente Codice;
- e) segnala al Senato Accademico ogni violazione accertata del presente Codice ascrivibile al Rettore;
- f) propone l'irrogazione di sanzioni disciplinari (adeguate e proporzionate alle violazioni e alla gravità dei fatti), che saranno inflitte dal Rettore o nei confronti di quest'ultimo dal Senato Accademico;
- g) riferisce annualmente al Rettore, sulla base dei fatti forniti dalle Strutture, circa l'attuazione del presente Codice;
- h) si impegna a monitorare le prassi attuative del presente Codice;
- i) propone eventuali modifiche e/o integrazioni a questo Codice;
- j) formula ed invia raccomandazioni e direttive agli organi competenti di ciascuna Struttura.

Gli atti della Commissione Etica devono essere motivati.

Articolo 13
Notizie circa le violazioni del presente Codice

Le notizie circa le violazioni del presente Codice ovvero delle leggi e dei regolamenti applicabili, provenienti da ciascuno dei Componenti della Comunità, saranno trasmesse direttamente alla Commissione Etica, con modalità appositamente predisposte.

Articolo 14
Entrata in vigore

Il presente Codice, così come le eventuali, successive modifiche, viene emanato con decreto Rettorale, previa delibera del Senato Accademico a maggioranza dei componenti.

L'Università ne promuove la più ampia divulgazione mediante pubblicazione, comunicazioni, convegni, attività formative ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.

Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo all'affissione all'Albo dell'Università. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.